



UILCA GRUPPO MPS

FLASH NEWS

ANNO II - NUMERO I

LUGLIO 2018

WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Carissime Iscritte,
Carissimi Iscritti,

in questo numero di UILCA FLASH NEWS, ci occuperemo di Welfare Aziendale proponendovi una sintesi della circolare aziendale , **D 649 “Presidio adempimenti amministrativi del Personale: Assegno per il nucleo familiare”** .

Buona lettura.

Federico Fanani
Comitato di Redazione



SOMMARIO:

PREMESSA	1
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	2
FAMILIARI INABILI	3
REDDITO FAMILIARE	4
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'INPS	5
PERIODO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO E AMMONTARE DELL'ASSEGNO	6
DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	6
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI	8
FACCI SAPERE COSA NE PENSI	9



WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare al quale deve essere fatto riferimento, stabilito puntualmente nella normativa INPS è composto, in via non esaustiva, da:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- la parte di unione civile non sciolta dall'unione;
- i figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti, non coniugati; tra gli equiparati sono da ricomprendere i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge, nonché i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni viventi a carico dell'ascendente;
- i figli maggiorenni ed equiparati, non coniugati, che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalidità al 100%);
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente) di età inferiore a 18 anni compiuti (oppure senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) **nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti e non siano coniugati;**

Per quanto riguarda la posizione del coniuge, l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia nel quale non sia indicato il coniuge separato), ad eccezione dell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale di separazione disponga il permanere, seppure solo in via temporanea, della coabitazione fra i coniugi.

L'abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l'esclusione del medesimo dal numero dei componenti il nucleo familiare; lo stato di abbandono è comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.



WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Il coniuge, i figli ed equiparati nonché i fratelli, le sorelle ed i nipoti orfani di entrambi i genitori - minori di età, e maggiori di età inabili - fanno parte del nucleo familiare del richiedente anche se non conviventi e non a carico.

Nel caso di Richiedente straniero, i familiari che non risiedono in Italia, fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, secondo quanto stabilito nelle singole convenzioni.

Non vanno compresi tra i componenti del nucleo familiare, anche se a carico:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia;
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti od apprendisti, ad eccezione di quanto previsto al punto NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI nella circolare aziendale.2.4.2;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- il convivente "more uxorio".

FAMILIARI INABILI

Per i nuclei familiari comprendenti soggetti che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età, sono previsti livelli di reddito più alti per la corresponsione dell'assegno. Lo stato di inabilità deve essere comprovato con la seguente documentazione:

- per i **MAGGIORENNI**, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità al 100% ovvero copia del certificato di rendita per inabilità permanente assoluta a carico INAIL o della pensione di inabilità a carico dell'INPS;
- per i **MINORENNI**, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento **dell'Indennità di Accompagnamento o di Frequenza**.



WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare come definito al punto 2.4; i redditi del coniuge non devono essere computati nel caso in cui questi risulti legalmente ed effettivamente separato o abbia abbandonato la famiglia.

Alla formazione del reddito concorrono:

- **i redditi assoggettabili all'IRPEF**, compresi quelli a tassazione separata (emolumenti arretrati) ed i redditi da fabbricati anche se relativi alla sola prima casa di abitazione;
- **i redditi prodotti all'estero** che, se prodotti in Italia, sarebbero di per sé assoggettati al regime italiano dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- **i redditi di qualsiasi natura**, ivi compresi, se superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposte (assegni ed indennità ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili, pensioni sociali, ecc.) e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari, premi del lotto, ecc);
- **i redditi percepiti per assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge** - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Qualora dal provvedimento giudiziale non risulti la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, detti assegni costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.

Non sono, invece, considerati redditi, ai fini del diritto all'assegno:

- le indennità di fine rapporto (comprese le anticipazioni percepite ai sensi dell'art. 1 della Legge 29.05.1982 n. 297);
- le anticipazioni o le liquidazioni di Fondi Pensione;
- le somme percepite dai lavoratori dipendenti a titolo di arretrati per integrazioni salariali relative ad anni precedenti quello di erogazione;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, di cui alla Legge 11.02.1980 n. 18;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati, dovuti per legge;
- rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale.



WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'INPS

La corresponsione dell'assegno è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'INPS (mod. ANF43) nel caso in cui sul modulo di domanda non venga sottoscritta la dichiarazione di responsabilità da parte del coniuge (o la parte di unione civile, che non sia legalmente ed effettivamente separato o divorziato o sciolta da unione civile,) del richiedente (salvo - ovviamente - che questi sia vedovo o genitore naturale di figli non riconosciuti dall'altro coniuge), e/o nei caso in cui siano ricompresi nel nucleo familiare:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati;
- figli naturali (propri o del proprio coniuge/della parte di unione civile) riconosciuti dall'altro genitore;
- figli del coniuge/della parte di unione civile nati dal precedente matrimonio;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- fratelli, sorelle, nipoti;
- nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
- familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari residenti all'estero in uno Stato dell'Unione europea o in uno Stato convenzionato;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia.

Per includere i figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori, oltre all'ANF43 occorre allegare il modulo ANF/FN (COD. SR65) disponibile su www.inps.it.



WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

PERIODO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO E AMMONTARE DELL'ASSEGNO

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per l'erogazione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1.7. 2018 al 30.6. 2019 i redditi da prendere in considerazione sono quelli relativi all'anno 2017, secondo le tabelle per la corresponsione dell'assegno per nucleo familiare.

L'assegno per il nucleo familiare non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; lo stesso assegno, pertanto, non è soggetto a ritenuta fiscale.

L'assegno non entra a far parte neppure dell'imponibile ai fini previdenziali.

DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I dipendenti aventi diritto al riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, devono:

1. Accedere alla specifica funzionalità per l'inserimento della richiesta di Assegno Nucleo Familiare denominata "Richiesta ANF", disponibile nella sezione Self-Service di Paschi People al seguente percorso: **Paschi People - Menù Principale - Self Service - Dati Personali - Richiesta ANF**.

2. Provvedere all'inserimento della richiesta in procedura, compilando i campi richiesti nei vari folder (Dipendente, Familiari, Reddito, Dichiarazione di responsabilità) e selezionando il tasto "Conferma". Si segnala in proposito la presenza di una guida per l'utilizzo della nuova funzionalità disponibile all'interno della pagina "**Inserimento Richiesta ANF**", selezionando il tasto "**Manuale Utente**". I familiari presenti nell'applicativo saranno gli stessi comunicati e inseriti nell'applicativo Paschi People- exmodello 100UP. In caso di anomalie e/o mancanze, il dipendente dovrà necessariamente procedere alla variazione dei familiari nel relativo applicativo Paschi People (**Menu Principale - Self Service - Dati Personali - Resid/Famil/Detraz/Provvidenze**).

3. Stampare, al termine degli inserimenti, il modello ANF/DIP - COD SR16, tramite il tasto "**Stampa modulo**", contenente i dati inseriti nella stessa.



WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

4. firmare (avendo cura di raccogliere anche la firma del coniuge/ parte di unione civile, ove richiesto), sotto la propria responsabilità, nelle sezioni previste il modello stampato, per poi caricarlo nell'applicativo.

5. effettuare una scannerizzazione unica dell'eventuale documentazione accessoria ove fosse necessaria (ANF 43 e/o certificazione inabilità), unitamente al modulo ANF/DIP – COD SR16.

Non è più previsto l'invio del modello cartaceo alla funzione competente. Il dipendente deve conservare per 5 anni, a sua cura e sotto la sua responsabilità, il modello cartaceo firmato in originale, che potrà essere richiesto dalla Banca o dall'INPS in ogni momento.

6. Assicurarsi di aver stampato l'ultima versione del mod. **ANF/DIP – COD SR16** e di avere allegato i documenti corretti riferiti al periodo della richiesta, in quanto questa verrà inoltrata per l'autorizzazione e non sarà più modificabile, quindi premere il tasto **"Conferma"** (selezionabile se tutta la procedura di compilazione e caricamento è stata eseguita correttamente).

La domanda inserita e confermata, assume lo stato **"In Richiesta"**. Una volta verificata dalla Funzione Amministrativa, la Domanda può assumere lo stato riscontrabile direttamente sull'applicativo:

- **"Rifiutata"**, se mancante di elementi obbligatori (es. mancanza delle firme, allegati, ecc.); la motivazione è visualizzabile all'interno della funzionalità nel campo "Nota Richiesta", interrogando la domanda inserita e cliccando su "Visualizza Nota".

In tal caso il richiedente deve inserire una nuova richiesta.

- **"Autorizzata"**, se rispondente ai requisiti per l'erogazione.
- **"Annullata"**, se il dipendente ha, direttamente o tramite la Funzione Amministrativa, richiesto l'annullamento della domanda.

L'erogazione dell'assegno di norma avviene a partire dal mese successivo a quello di accettazione in Paschi People (stato domanda = "Autorizzata").

È possibile accedere all'applicativo dall'esterno collegandosi all'Intranet Aziendale, occorre seguire il percorso sotto indicato:

- <https://extranet.gruppo.mps.it>,
- inserire *"dominio\utenza"* e poi la *"password"* per entrare nel portale del gruppo,
- tra i Portali Intranet selezionare quello della propria Azienda di appartenenza,
- scegliere *"Risorse Umane"* e successivamente *"Paschi People (accesso esterno)"*.

I dipendenti in servizio impossibilitati al caricamento informatico della domanda, in quanto non aventi accesso all'Intranet Aziendale, possono inviare, tramite richiesta scritta, tutta la documentazione necessaria alla funzione competente, all'indirizzo sottostante, avendo cura di specificare sulla busta "RICHIESTA ANF".



WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Una volta pervenuta la documentazione di cui sopra, tale funzione provvederà direttamente al caricamento.

Servizio Amministrazione RU

Settore Adempimenti Contabili, Fiscali e Contributivi

Via Aldo Moro 11/13

53100 Siena - SI

Si segnala che il superamento dei controlli e la successiva autorizzazione della domanda nell'applicativo da parte della funzione Amministrativa comportano l'accoglimento "in automatico" della richiesta stessa.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Il percettore dell'assegno deve comunicare all'azienda ogni variazione che incida sulla misura del trattamento (ad esempio modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, il raggiungimento del 18° anno da parte dei figli, riconoscimento dell'inabilità per un membro del nucleo familiare, variazioni stato civile, ecc.), **entro trenta giorni dal suo verificarsi**.

Ogni variazione si configura come una nuova richiesta, e pertanto deve essere eseguita la procedura.

In particolare, devono essere prontamente inserite nuove domande per comunicare tutte le situazioni che comportano una diminuzione dei livelli reddituali degli ANF, come ad esempio il raggiungimento del 18° anno da parte dei figli.

Gli effetti della variazione decorrono dalla data del suo verificarsi.

Più precisamente:

- ove la variazione comporti l'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'assegno o l'aumento della misura dello stesso, l'erogazione del relativo importo dovuto ha effetto dal primo giorno del mese in cui si è verificata la variazione;
- ove, invece, la variazione in discorso comporti il venir meno del diritto alla corresponsione dell'assegno o il diritto alla corresponsione di un assegno di minore importo, l'erogazione dell'assegno o del maggiore importo precedentemente dovuto, cessa alla fine del mese in cui si è verificata la variazione.

Il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati viene effettuato in unica soluzione.

FACCI SAPERE COSA PENSI!

Ti è piaciuta questa nuova pubblicazione?
Hai trovato utili gli argomenti inseriti?

Esprimi la tua opinione!

Ascolteremo tutte le vostre proposte per crescere
e migliorare insieme!

Facci sapere se c'è un argomento che gradiresti
fosse approfondito in queste pagine di
Uilca Gruppo MPS Focus!



Via Banchi di Sopra 48
53100-Siena
0577 48589

UILCA GRUPPO MPS

